

NEWS 308/2026: RENTRI: disponibili le indicazioni da seguire in caso di anomalie nell'utilizzo del portale per la gestione dell'xFIR

15 Settembre 2026

Il MASE in prossimità dell'entrata in vigore dell'obbligo del FIR digitale, prevista per il prossimo 16 settembre ([NEWS 300/2026: RENTRI: dal 16 settembre 2026 scatta l'obbligo dell'xFIR](#)), ha approvato le modalità operative da adottare in caso di "degrado temporaneo" dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR in formato digitale (D.D. n. 254 del 9 settembre 2026).

Si tratta di una **fattispecie intermedia** in cui **una o più funzionalità** a supporto del FIR digitale **risultano degradate, limitate o non pienamente operative**, così da impedire la continuità delle attività senza configurare una vera e propria mancanza di disponibilità.

Si evidenzia che si tratta di una condizione distinta rispetto alla grave indisponibilità dei servizi già regolata dai decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026.

Le misure **costituiscono una deroga limitata al singolo formulario e alla durata del degrado** e si riferiscono alle seguenti situazioni:

- - l'impossibilità di **emettere il FIR digitale**;
- - l'impossibilità di **integrare il FIR durante il trasporto**;
- - l'impossibilità di **integrare il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario**.

In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l'operatore di **passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale, sottoscritta con data e firma autografa** e con l'apposita dicitura nel campo annotazioni dall'Allegato 1 ("*FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026*"). A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.

Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI, tuttavia:

- il **trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore** (tramite i servizi del Registro), successivamente alla cessazione del degrado e comunque tempestivamente;
- l'**operatore**, a conclusione della procedura, **deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione (all'Allegato 1)** e trasmetterla via PEC (rentri@pec.it) entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del malfunzionamento, dando evidenza dell'anomalia (il Decreto chiarisce le modalità con cui si documenta il degrado, alle quali si rimanda per maggiore approfondimento).

E' inoltre prescritto che, **in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate**,

verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.

Allegati

NEWS_308_2026

[Apri](#)